

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

TARIFE E ONORARI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE (allegato alla deliberazione consiliare n. 34 del 5 giugno 2019)

LINEE GUIDA

L'art. 2 del Decreto Legge 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni nella Legge 04/08/2006 n. 248 ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime (Legge 21/02/1963 n. 244 e del DPR 17/02/1992).

Pertanto né l'Ordine, né altri soggetti hanno il potere di stabilire tariffe predeterminate per le prestazioni libero-professionali imponendole ai propri associati. Eventuali indicazioni in materia tariffaria, quindi, possono essere fornite solo come meri suggerimenti di comportamento, ma assolutamente non vincolanti per il professionista e per il cittadino.

L'art. 54 del Codice Deontologico impone al professionista di tenere un comportamento chiaro e trasparente fin dall'inizio con l'assistito, per quanto riguarda gli aspetti economici della prestazione, che ben si accorda con la liberalizzazione tariffaria imposta dal Decreto Bersani. Infatti la caducazione di un tariffario di riferimento, al quale il professionista e il cittadino in precedenza sapevano di doversi attenere e la rimozione di vincoli in materia di onorari, impongono oggi più che mai **chiarezza di rapporti fra medico e paziente**, per evitare che, una volta eseguita la prestazione, il cittadino si trovi ad affrontare l'aspetto economico della stessa, totalmente ignaro della sua entità, dando così luogo ad una situazione in cui è facile che si instauri un contenzioso per motivi meramente economici.

La Legge 24 marzo 2012, n. 27 all'Art. 9, così come modificata dal comma 150 della LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 stabilisce che **Il professionista deve rendere noto preventivamente in forma scritta o digitale la misura del compenso**. In proposito, l'iscritto che richiede all'Ordine l'espressione del parere di congruità in presenza di una insolvenza da parte dell'assistito, **è tenuto a dimostrare di aver sottoposto all'assistito il preventivo di spesa**.

Riassumendo, nell'ambito dell'attività libero-professionale, i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri sono tenuti a:

- far conoscere preventivamente agli assistiti il loro onorario, nell'ambito del rapporto fiduciario fra medico e paziente, teso a privilegiare l'intesa diretta, non solo al trattamento terapeutico proposto, ma anche ai costi che tale trattamento comporta;
- rispettare, le prescrizioni contenute nel Regolamento europeo sulla Privacy (GDPR 679/2016) e in particolare informare i propri clienti della eventuale trasmissione dei loro dati personali all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Arezzo, Ente pubblico sussidiario dello

Stato, in qualità di destinatario dei dati personali anche sensibili, necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente stesso in rappresentanza degli iscritti.

- **commisurare l'onorario alla difficoltà, complessità e qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze professionali del medico e dei mezzi impiegati;**
- **evitare intese fra professionisti tese ad imporre tariffe uguali e concordate per i servizi professionali;**
- **erogare eventuali prestazioni a titolo gratuito solo in casi particolari e non indiscriminatamente come richiamo alla clientela.**

E altrettanto ovviamente si deve ricordare che qui si tratta delle prestazioni libero-professionali e cioè di tutte quelle prestazioni che sono rese al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale, per le quali il cittadino ha tutto il diritto di rivolgersi a qualunque sanitario libero professionista di sua scelta.

Infatti le prestazioni rese nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale sono espressamente escluse dal Decreto Bersani dal processo di liberalizzazione, ivi compreso l'esercizio professionale in regime di intra-moenia.

Per quanto riguarda le strutture sanitarie private, per le prestazioni rese al di fuori di eventuali rapporti di convenzione con il SSN, valgono le stesse considerazioni svolte per i sanitari liberi professionisti.